

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "WorkingClassHero - WCH"

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Grosseto in via Francesco Crispi 13 l'associazione di volontariato denominata "WorkingClassHero WCH". Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso Comune, non richiede modifica statutaria. I soci sono vincolati all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti interni. Lo statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana.

L'associazione è laica, apartitica ed aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 4

ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione opera, principalmente, nel territorio geografico identificato come Maremma, può comunque estendere la propria attività in tutto il territorio italiano ed all'estero con l'apertura di propri circoli nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, come da decisioni del Consiglio Direttivo. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e collaborazione al fine di un proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano un miglior conseguimento dell'oggetto associativo. Le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono svolgersi sia presso la sede, sia altrove, purché espressamente comunicato ai soci.

ART. 5

FINALITA'

L'associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale.

L'associazione riconosce le arti, i saperi umani, le scienze, la ricerca e le relative applicazioni come elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, ma soprattutto come fattori attivi di sviluppo culturale, personale, sociale, economico ed artistico, consentendo una più ampia e capillare circolazione delle idee e delle creazioni in modo da superare più facilmente le barriere fra le persone ed i popoli.

La conoscenza non deve rimanere "un sapere" a disposizione di pochi ma deve diventare patrimonio dell'intera società.

Più precisamente, gli scopi che si pone l'associazione sono:

- la lotta con ogni mezzo contro l'analfabetismo artistico, culturale, storico, sociale, scientifico, informatico e tecnologico ampiamente diffuso nella società moderna;
- la promozione del metodo sperimentale, della visione "share" (condivisa) ed "open" (aperta) in ogni settore della vita sociale, nonché lo scambio delle conoscenze nell'ambito scientifico, informatico, telematico, dei diritti civili e sociali, dell'arte e della cultura umana;
- l'attività in aree quali lo storytelling, il giornalismo, l'illustrazione, la cinematografia, la fotografia, il disegno artistico e architettonico, le arti performative, sportive, figurative e visive, l'economia circolare e condivisa, le banche del tempo, le valute complementari e/o sconti incondizionati, il coworking, la solidarietà e sussidiarietà, il social ed urban farming, le scienze naturali, sperimentali e sociali, la psicologia, la filosofia, la sociologia, il diritto, l'astronomia, la meteorologia, la tecnologia aeronautica e spaziale, la programmazione, il

data mining and analysis, l'ideazione e realizzazione di progetti solidali, sociali, sostenibili e rinnovabili atti al recupero ed al riutilizzo di risorse e prodotti come contrasto agli sprechi. In particolar modo, con quanto premesso, l'attività dell'associazione si concentrerà nel:

- formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare sul campo;
- sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di scuole atte agli scopi associativi;
- sviluppare l'uso (anche con costruzione ad hoc) di reti telematiche e geografiche;
- stipulare convenzioni e contrarre obbligazioni tendenti ad ottenere risorse materiali e finanziarie per raggiungere gli scopi sociali, da garantire nella maniera più idonea, anche disponendo ed integrando (ove occorra) di parte del patrimonio personale ed associativo;
- accedere, se necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di realizzare centri di formazione, centri di aggregazione sociale, reti informative e telematiche, prodotti editoriali e crossmediali ed in generale qualsiasi altro strumento si ritenga o divenga necessario ai fini statutari;
- ottenere e fornire sponsorizzazioni. Promuovere attivamente il crowdfunding;
- istituire premiazioni, borse di studio e riconoscimenti meritori. Realizzare, anche in collaborazione, percorsi di alternanza scuola/lavoro, insegnamenti di ogni genere e grado;
- preparare, diffondere e/o pubblicare materiale informativo, formativo, saggistico, critico, riviste e giornali periodici o libri stampati o telematici, anche a carattere generalista, atti a stimolare l'avanzamento culturale e sociale nel rispetto dei precisi campi statutari;
- collaborare con altri enti (anche pubblici), associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica od istituzionale allo scopo di perseguire i fini costitutivi;
- utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi, cartacei, web e le reti telematiche attraverso qualsivoglia collaborazione;
- organizzare e partecipare come associazione a convegni, seminari, manifestazioni, anche internazionali, intesi sia come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità sociali e culturali, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera collettiva ed individuale;
- svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse espressamente;
- organizzare corsi, professionali e professionalizzanti, su vari argomenti a vari livelli;
- svolgere attività di ricerca artistica, culturale, sociale, economica e scientifica;
- promuovere e diffondere lo studio e l'uso dell'informatica, hardware e software;
- attivarsi in mostre, fiere, esposizioni, divulgazione, formazione e certificazione;

- effettuare pubblicazioni editoriali, su qualsiasi media, con qualsiasi periodicità;
- cooperare ed istituire collaborazioni con altre associazioni, ordini professionali od altri soggetti che abbiano per oggetto attività analoghe o affini a quelle dell'associazione;
- collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di risultati atti a migliorare la felicità e la qualità della vita mediante la valorizzazione del tessuto economico e sociale;
- gestire autonomamente, o in regime di convenzione con enti pubblici, servizi di assistenza diretta alla concretizzazione dei predetti scopi associativi promuovendo anche, sia direttamente che indirettamente, una partecipazione attiva delle comunità locali;
- acquisire, in funzione della realizzazione di progetti deliberati, strutture, macchinari, attrezzature materiali ed immateriali da destinare ai predetti scopi;
- condividere le disponibilità di cui al punto precedente, per la valorizzazione di progetti realizzati dall'associazione o da altri organismi che abbiano le medesime finalità;
- gestire le attività previste nell'ambito statutario in convenzione con le scuole private e pubbliche di ogni grado, alle università, agli enti, agli organismi di categoria ed alle associazioni interessate.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato. L'attività dei volontari è libera e gratuita e non potrà essere in alcun modo retribuita in termini monetari. I volontari, ai sensi di legge, avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e, se previsto da regolamenti redatti ed approvati allo scopo, di "buoni tempo" e/o "sconti incondizionati non monetari" secondo quanto preventivamente stabilito dall'associazione.

ART. 7

DIPENDENTI O COLLABORATORI

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, assumere dipendenti e partecipare ai bandi del servizio civile per tutti gli scopi volti a qualificare e specializzare l'attività associativa.

ART. 8

ASSICURAZIONE

Gli operatori che prestano attività di volontariato, nei termini stabiliti dalla legge quadro del volontariato, dovranno essere assicurati contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

ART. 9

SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti i maggiorenni che, in possesso della cittadinanza europea e dei requisiti di onorabilità, si riconoscano nello statuto e intendano prestare la propria libera e solidale collaborazione per le finalità sociali. Ai soci sono consegnate, anche in solo formato elettronico, copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni. Tutti i soci sono tenuti all'obbligo, formale e sostanziale, di non agire in contrasto e/o concorrenza con l'associazione.

La richiesta di adesione da parte di nuovi soci, compilata esclusivamente in formato elettronico sul modulo predisposto dall'associazione disponibile sul sito ufficiale "www.WorkingClassHero.it", deve includere un documento di identità in corso di validità, la chiara volontà dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione accettandone, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché la conferma di presa visione dell'informativa sulla privacy con la quale acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle vigenti normative italiane ed europee.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno le richieste redigendo espressamente, in caso di diniego, le motivazioni di rigetto con comunicazione scritta a mezzo email.

L'effettiva iscrizione all'associazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione utile successiva alla data di presentazione della summenzionata richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Non sono ammesse richieste di ammissione all'associazione di soggetti minori d'età. Avverso al rifiuto del Consiglio Direttivo, l'aspirante socio può esperire appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego.

Il rigetto della domanda di adesione all'associazione all'aspirante socio sarà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo dell'interessato entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, credo filosofico o confessionale può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori"; coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati attraverso la designazione di una singola persona) che effettuano erogazioni liberali in favore dell'associazione sono detti "soci benemeriti". Tutti questi soci rappresentano, parimenti, gli aderenti all'associazione.

ART. 10

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci che siano in regola con l'eventuale pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 11

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito;
- pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contribuire al raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento dell'eventuale quota sociale annua di iscrizione trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna ulteriore deliberazione da parte del Consiglio Direttivo. A tal riguardo apposita annotazione verrà posta nel "Libro dei Soci";

- rinuncia volontaria comunicata per iscritto e/o tramite posta elettronica al Presidente che a sua volta ne informerà per conoscenza il Consiglio Direttivo;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato all'indirizzo di posta elettronica segnalato;

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

ART. 13

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica via email del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente entro 30 (trenta) giorni. Sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, successiva alla procedura di espulsione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, entro i termini summenzionati, comporta l'accettazione tacita ed irreversibile dell'espulsione.

ART. 14

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario.

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Segretario, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte

direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. Gli organi sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

ART. 15

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con l'eventuale pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate elettronicamente a cura del Segretario e possono essere consultate da tutti gli associati.

B) UFFICIO DI PRESIDENZA

E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente nomina un assistente segretario pro tempore che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato, telematicamente, da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene inviando a tutti i soci l'avviso per posta elettronica, oppure attraverso altri canali preventivamente comunicati dai soci, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione. L'Assemblea dei soci, in assenza di apposita regolamentazione prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che non deve coincidere con il giorno della prima convocazione);
- 2) un modulo per l'eventuale delega a terzi, esclusivamente soci, aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in particolare su:

- la nomina o sostituzione degli organi sociali (con indicazione delle motivazioni);
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
- le modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo nel caso sia straordinaria;
- l'approvazione del programma dell'attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 giorni prima della stessa, onde consentire un'eventuale consultazione da parte degli associati;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima onde consentire un'eventuale consultazione da parte degli associati;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'associazione;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e la nomina del liquidatore;
- il conferimento dei poteri al Consiglio Direttivo, ai suoi membri e al Presidente, stabilendo i limiti e le modalità di spesa. In sede di atto costitutivo per la prima volta vengono stabiliti i poteri del primo Consiglio Direttivo, salvo eventuale successiva integrazioni o modifica dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione. Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione all'assistente segretario pro tempore che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo, è formato da un numero minimo di 3 (tre) e da un numero massimo di 7 (sette) membri eletti, con voto segreto e preferenza singola, tra i soci componenti l'Assemblea generale attraverso il seguente schema; 3 (tre) consiglieri fino ad un massimo di 30 (trenta) soci, 5 (cinque) consiglieri fino ad un massimo di 50 (cinquanta) soci, 7 (sette) consiglieri nel caso di un numero superiore a 50 (cinquanta) soci iscritti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora, nei casi previsti dallo statuto, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio od i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono, tra i non eletti, nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere ratificate durante la prima Assemblea generale dei soci.

Il mandato dei nuovi consiglieri si allinea alla durata rimanente dei consiglieri in carica.

Qualora i consiglieri in carica siano inferiori al numero minimo di 3 (tre), il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Con l'atto di accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo attestano sotto la propria responsabilità l'assenza a loro carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni 6 (sei) mesi ed è inoltre convocabile su specifica richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà includere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

B) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto ciò che non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi associativi.

In particolare sono previsti tra i compiti del Consiglio Direttivo quello di:

- eleggere in prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere appositi regolamenti che, in conformità al presente statuto, regoleranno gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- indicare le linee guida per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base di quanto approvato dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento e coordinamento delle attività sociali;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- predisporre i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- delegare al Presidente o ad un consigliere l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;

- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione nei limiti del mandato e dei poteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- proporre l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni;
- deliberare circa il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
- radiare i soci che non abbiano provveduto a pagare l'eventuale quota sociale annua di iscrizione decorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'associazione;
- determinare l'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

C) COMPITI

Il Presidente adempie agli atti ed alle operazioni in nome dell'associazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza di statuto e regolamenti accogliendone l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione, attraverso il pieno potere di firma e rappresentanza, nei confronti dei terzi ed eventualmente innanzi all'autorità giudiziaria;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- vigilare sugli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, assicurandone l'opportuna comunicazione all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, sottoponendole a procedura di ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci per le opportune modalità di attuazione.

ART. 18

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

La firma del Vice-Presidente, nel caso di preventivo e completo accordo con il Presidente, è pienamente valida ai fini della rappresentanza dell'associazione nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati).

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni rinnovabili. Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione, l'eventuale contabilizzazione delle quote associative annuali ed il pagamento delle spese sostenute dall'associazione;
- la gestione della cassa dell'associazione, la tenuta dei libri contabili;
- la gestione della corrispondenza.

ART. 20

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione. Le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio hanno durata fino allo scadere del medesimo periodo.

ART. 21

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: eventuale quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari e donazioni elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e successive disposizioni di legge;
 - proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
 - proventi derivanti da attività di impresa sociale, come previsto dalla legge n° 106 del 6 giugno 2016 e successive modificazioni;
 - ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge n° 266 del 11 agosto 1991, dalla legge n° 106 del 6 giugno 2016 e successive normative, italiane ed europee, applicabili.
- Tutti i fondi dell'associazione possono essere depositati su una o più carte iban e/o libretti e/o conti correnti bancari e/o postali attivati dal Presidente o da eventuali consiglieri all'uopo delegati. Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente.

ART. 22

QUOTA SOCIALE

L'eventuale quota sociale annua di iscrizione all'associazione deve essere versata entro il primo gennaio di ciascun anno, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane all'associazione. I soci non in regola con il pagamento dell'eventuale quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 23

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione;

- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, ratificati dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell'atto costitutivo e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e successive disposizioni di legge;
- il sito ufficiale dell'Associazione (accessibile all'indirizzo www.WorkingClassHero.it) nonché tutti i servizi in esso ospitati (applicativi, plugin, mailing list; ecc.);
- gli ulteriori domini a condizione che siano registrati dall'Associazione a proprie spese e rinnovati dalla stessa di anno in anno;
- il logo dell'Associazione;

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione. L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dallo statuto sociale.

ART. 25

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione ed alla validità del presente statuto, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Grosseto e nel caso, qualora previsto, derogati alla Camera di Mediazione e Conciliazione indicata dal Tribunale di Grosseto.

ART. 26

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza di 2/3 dei soci aderenti all'associazione. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre associazioni di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 27

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere rese note ai soci anche tramite l'ausilio dei mezzi informatici e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 28

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti è chiamato a dirimere il Consiglio Direttivo. Fermo restando il compito propositivo in capo all'Assemblea, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, della legge n.106 del 6 giugno 2016 e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione denominata "WorkingClassHero - WCH".